Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 116° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 24 luglio 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1974, n. 924.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale allevatori del cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido, in Verona.

N. 924. Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione nazionale allevatori del cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido, in Verona.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1975
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1975, n. 309.

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 309. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro, in Roma, viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 32.000.000 l'immobile costituito da un appartamento al piano rialzato e un locale nel seminterrato, sito in Bergamo alla via Pradello n. 8, censito al nuovo catasto edilizio urbano con la particella n. 19881, mappale n. 2661, di proprietà della S.a.s. « Immobiliare del Pino », da destinare a uso ufficio, come da atto di compravendita in data 8 gennaio 1973 per notaio Carlo Leidi.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1975
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 8

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1974.

Nuove tabelle dei ruoli organici del personale della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto interministeriale 1° febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1971, registro n. 7, foglio n. 240 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 5 novembre 1971, con il quale, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, vennero determinate le piante organiche del Ministero della sanità;

TABELLA C

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE
DELLA CARRIERA AUSILIARIA

Guardie di sanità

Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in soprannumero
235 188	Capo guardia	170	1
163 143 133	Guardia (1)	241	
		411	

(1) In tale qualifica sono portate in diminuzione dodici unità, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, di cui tre per il periodo 1° luglio 1970-31 marzo 1972 e nove per il periodo 1° aprile 1972-3 giugno 1974.

(5843)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1975.

Determinazione del tasso agevolato annuo di interesse sui finanziamenti turistico-alberghieri previsti dall'art. 3 della legge 12 marzo 1968, n. 326.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 3 della medesima legge che prevede la concessione di mutui al tasso del 4% e del 3% annuo, comprensivo di ogni onere e spesa, per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati ai sensi dell'art. 4;

Visto il successivo art. 14 della medesima legge che demanda al Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato del credito, la determinazione annuale del tasso effettivo da applicare alle predette operazioni, ai fini del calcolo del contributo statale negli interessi;

Visto l'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975 i tassi agevolati da applicare sui finanziamenti previsti a favore dei vari settori economici sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in modo che sia conservata rispetto al tasso base di riferimento deliberato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio la stessa proporzione prima esistente tra tali tassi agevolati e i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Visti i propri decreti n. 635360 del 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1974, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 116, e n. 636092 del 18 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1974, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 365, con i quali è stato determinato, per l'anno 1974, il tasso base da applicare sulle operazioni di credito turistico-alberghiero di cui alla citata legge n. 326;

Visto il proprio decreto n. 543506 del 24 maggio 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti con il quale è stato determinato, per l'anno 1975, il tasso base da applicare alle ripetute operazioni di credito previste dalla legge n. 326;

Ritenuto che occorre provvedere alla determinazione del nuovo tasso agevolato annuo di interesse e che, al fine di conservare la proporzione prima esistente, è necessario prendere a base la media dei tassi effettivi stabiliti con i citati decreti del 18 luglio 1974 e del 18 novembre 1974;

Ritenuta la necessità di procedere alla determinazione dei predetti tassi agevolati con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il tasso di interesse agevolato annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1968, n. 326, è stabilito come segue:

4,25 % arrotondato, per i casi già regolati al tasso del 4 %, secondo quanto stabilito col citato art. 3;

3,15 % arrotondato, per i casi già regolati al tasso del 3 %, secondo quanto stabilito col medesimo art. 3.

I predetti tassi agevolati del 4,25 % e del 3,15 % si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto definitivo interviene dopo la data del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1975
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 306

(6090)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Lucca.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lucca per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 aprile 1973, ha incluso nell'elenco delle località da

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1974, registro n. 5, foglio n. 259 ed in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale sono state ristrutturate, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1972, n. 473, le piante organiche del personale della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero della sanità;

Vista la legge 27 aprile 1974, n. 174, concernente la ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive;

Visti gli articoli 18, 23, 29 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Decreta:

Le nuove piante organiche del personale della carriera di concetto: ruolo dei ragionieri e dei segretari tecnici; della carriera esecutiva: ruolo del personale di archivio e dei dattilografi; della carriera ausiliaria: ruolo delle guardie di sanità sono state stabilite con effetto dal 4 giugno 1974 dalle tabelle *A*, *B* e *C*, allegate al presente decreto.

Il decreto stesso sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, a norma di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1974

Il Ministro per la sanità
COLOMBO

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1975
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 227

TABELLA *A*

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO

RAGIONIERI			SEGRETARI TECNICI			
Parametro	Qualifica	Posti in organico	Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in soprannumero
370	Ragioniere capo	15	370	Segretario tecnico capo	29	1
297 255	Ragioniere principale	63	302 260	Segretario tecnico principale	128	2
218 178 160	Ragioniere (1)	61	227 188 160	Segretario tecnico (2)	117	
		139			274	

(1) In tale qualifica sono portati in diminuzione due unità, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.
(2) In tale qualifica sono portati in diminuzione undici unità, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, di cui sei per il periodo dal 1° luglio 1970-31 marzo 1972 e cinque per il periodo 1° aprile 1972-3 giugno 1974.

TABELLA *B*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA

PERSONALE D'ARCHIVIO				DATTILOGRAFI			
Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in soprannumero	Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in soprannumero
245	Coadiutore superiore	22	2	245	Coadiutore superiore dattilografo	15	1
213 183	Coadiutore principale	96	2	213 183 163 133 120	Coadiutore dattilografo (2)	126	
163 133 120	Coadiutore (1)	62					
		180				141	
213 183	Assistente alla vigilanza	1					

(1) In tale qualifica sono portate in diminuzione trentatre unità, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, di cui tredici per il periodo 1° luglio 1970-31 marzo 1972 e venti per il periodo 1° aprile 1972-3 giugno 1974.
(2) In tale qualifica sono portate in diminuzione due unità, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336.

reggiabile di « Cerasomma » che porta al paese omonimo, fino ad incrociare di nuovo la Firenze-Mare che segue per la mezzeria sino alla linea di confine fra le provincie di Lucca e Pisa. Da qui il perimetro segue la linea di confine delle due provincie sino alla località C. Le Croci a quota 360; poi piega a levante seguendo una linea retta ideale sino ad incontrare il fosso di Vaccoli, che segue per la mezzeria, sino all'origine di una carrareccia, detta di « Penna », che segue, sempre per la mezzeria, fino all'incrocio della strada comunale per S. Maria del Giudice, precisamente nei pressi della località « Immaginetta ». Da qui percorre la mezzeria della suddetta strada comunale dirigendosi verso la città di Lucca, fino ad incontrare la zona già sottoposta a vincolo panoramico più sopra citata, precisamente nei pressi di villa Principessa della frazione di Massa Pisana.

(*Omissis*).

Terminata la lettura il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento.

Nessuno avendo chiesto di parlare, pone allora ai voti, per alzata di mano la deliberazione sopra riportata che risulta successivamente approvata all'unanimità dai componenti la commissione presenti e votanti.

(*Omissis*).

(6040)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone in comune di Monteriggioni.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 ottobre 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone di Basciano, Poggiolo e Pian del Lago;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Monteriggioni;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Monteriggioni, dall'associazione provinciale degli industriali di Siena, dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Siena, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché il vincolo della zona collinare che interviene sulle prime propaggini del Chianti, nel territorio a nord di Siena, tende a riconoscere degno di particolare tutela il comprensorio relativo ai due caratteristici rilievi collinari di Basciano e del Poggiolo divisi dall'ampia vallata solcata dal torrente Staggia. Caratteristica notevole della località è costituita anche dalla presenza degli antichi insediamenti abitati omonimi e dalle innumerevoli tipiche case rurali distribuite nel territorio che restano incorniciati mirabilmente in comprensori, a volte boscosi, a volte coltivati e ricchi della tipica vegetazione agricola toscana, quali vigneti ed oliveti. Tale ambiente, insigne anche per la tradizione, si configura senza soluzioni di continuità con il rimanente contesto circostante ad esso coordinato ed omogeneo nei valori caratteristici del paesaggio, il cui pubblico godimento panoramico rimane assicurato da molti punti di vista. Già le località a sud e ad ovest sono vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e con l'inserimento nella presente proposta anche della località di Pian del Lago si viene ad individuare quel comprensorio omogeneo, uno dei più delicati e caratteristici della campagna senese, meritevole di particolare tutela nel suo insieme;

Decreta:

Le zone di Besciano, Poggiolo e Pian del Lago site nel territorio del comune di Monteriggioni hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

la zona più settentrionale segue la strada Chiantigiana verso nord, fino alla località Poggiarello, da qui ancora verso nord si segue il confine di comune che alla località Ripuccia coincide con la citata strada statale (n. 222), fino all'incrocio con la vicinale per il podere Castellare. Da qui, in direzione nord-ovest e in linea retta, fino al podere Castello in prossimità di Quercegrossa e poi con altra linea retta in direzione nord-ovest, fino al podere Magione a quota 318; successivamente in linea retta in direzione ovest, fino all'incrocio con il torrente che passando dalla zona di Campo dei Fiori, si getta nel torrente Staggia a quota 221. Da tale punto in direzione sud-ovest, fino ad incrociare la strada statale Cassia al bivio per il Poggiolo. Si segue la strada statale Cassia nella direzione per Siena fino alla località Fornacelle. Seguendo il confine di comune verso Fontebecchi il perimetro relativo alla zona oggetto del presente vincolo rimane quello correlativo ai precedenti contigui vincoli di cui al decreto ministeriale 29 agosto 1970 della zona circostante la superstrada Siena-Firenze e della zona adiacente alle statali Cassia e Chiantigiana (Tognazza e Fontebecchi), di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 1966. La parte più meridionale del presente vincolo, quella relativa al Pian del Lago, confina verso ovest con il corrispondente vincolo di cui al verbale dell'adunanza del 14 novembre 1970 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, mentre la perimetrazione verso est della località il Ceppo segue il confine comunale fino alla località Osteriaccia, nel suo punto più meridionale da cui riparte la perimetrazione del precedente vincolo sopracitato.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, una zona delle colline sita in comune di Lucca;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Lucca;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché le colline prospicienti la città di Lucca, rivestite da ottime associazioni forestali edificate da pino marittimo e cerro in prevalenza, oltre a presentare un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, costituiscono altresì una rilevante bellezza panoramica come quadri naturali e comprendono impareggiabili punti di vista;

Decreta:

La zona delle colline sita nel territorio del comune di Lucca ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata e si estende:

su di una superficie sita in comune di Lucca e determinata da una linea immaginaria che partendo da quota 18 sul confine della zona già vincolata con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1972, si sposta verso Vicopelago fino alla diramazione che a destra conduce alla quota 14 prolungata idealmente verso nord fino al canale Ozzeri. Indi segue il lato sud del detto canale sino al ponte che conduce alla corte Bocci e la strada a sud di corte Bocci sino all'incontro della strada che conduce a Meati. Prosegue per la mezzeria di detta carreggiabile fino alla frazione di Meati, quindi per la mezzeria di altra carreggiabile detta del « Bongi » che passa a sud del paese fino al bivio presso villa Barsotti. Da qui il perimetro segue la mezzeria della carreggiabile detta del « Montauti » fino all'incrocio dell'autostrada Firenze-Mare in località « Fornacette »; indi prosegue per la mezzeria della stessa autostrada fino all'incrocio con altra carreggiabile di « Cerasomma » che porta al paese omonimo, fino ad incrociare di nuovo la Firenze-Mare che segue per la mezzeria sino alla linea di confine fra le provincie di Lucca e Pisa. Da qui il perimetro segue la linea di confine delle due provincie sino alla località C. Le Croci a quota 360; poi piega a levante seguendo una linea retta ideale sino ad incontrarre il fosso di Vaccoli, che segue per la mezzeria, sino all'origine di una carrareccia, detta di « Penna », che segue, sempre per la mezzeria, fino all'incrocio della strada comunale per S. Maria del Giudice, precisamente nei pressi della località « Immaginetta ». Da qui percorre la mezzeria della suddetta strada comunale dirigendosi verso la città di Lucca, fino ad incontrare la zona già sottoposta a vincolo panoramico più sopra citata, precisamente nei pressi di villa Principessa della frazione di Massa Pisana.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lucca.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Lucca provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo del comune entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla zona sopradescritta hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 16 giugno 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA

L'anno millenovecentosettantatre (1973) e questo giorno di mercoledì quattro (4) del mese di aprile è stata convocata, in Lucca, presso la sede della provincia, un'adunanza della commissione per la protezione delle bellezze naturali, per discutere, tra l'altro, il seguente ordine del giorno:

tutela di alcune colline lucchesi (Lucca e Capannori).

(*Omissis*).

La commissione udita la relazione;

Considerato che le colline prospicienti la città di Lucca oltre a presentare un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, costituiscono altresì una rilevante bellezza panoramica come quadri naturali e comprendono impareggiabili punti di vista e di belvedere;

Attesa quindi la necessità di salvaguardare l'integrità del complesso;

Ritenuto pertanto opportuno vincolare detta zona ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento;

Delibera d'imporre il vincolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

(*Omissis*).

su di una superficie sita in comune di Lucca e determinata da una linea immaginaria che partendo da quota 18 sul confine della zona già vincolata con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 30 maggio 1972, si sposta verso Vicopelago fino alla diramazione che a destra conduce alla quota 14 prolungata idealmente verso nord fino al canale Ozzeri. Indi segue il lato sud del detto canale sino al ponte che conduce alla corte Bocci e la strada a sud di corte Bocci sino all'incontro della strada che conduce a Meati. Prosegue per la mezzeria di detta carreggiabile fino alla frazione di Meati, quindi per la mezzeria di altra carreggiabile detta del « Bongi » che passa a sud del paese fino al bivio presso villa Barsotti. Da qui il perimetro segue la mezzeria della carreggiabile detta del « Montauti » fino all'incrocio dell'autostrada Firenze-Mare in località « Fornacette »; indi prosegue per la mezzeria della stessa autostrada fino all'incrocio con altra car-

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1975.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 3), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 4), annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, ora punto 3), lettera *B*), della tabella *B*, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto 23 novembre 1974, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista attualmente dalla lettera *B*), punto 3), della tabella *B*, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

318 associazione di pubblica assistenza « Croce Verde » di Perosa Argentina (Torino);

319 associazione di pubblica assistenza « Croce Gialla » di Chiaravalle (Ancona);

320 associazione « Assistenza volontaria Collecchio », con sede in Collecchio (Parma);

321 associazione di pubblica assistenza e soccorso « Croce Bianca Cuneo », con sede in Cuneo;

322 associazione di pubblica assistenza di Torrita di Siena (Siena);

323 società cooperativa a r.l. « Circolo Croce Viola Elio Agresti con mutuo e pronto soccorso » di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1975

Il Ministro: VISENTINI

(6084)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1975.

Devoluzione dei contributi sostitutivi dell'imposta camerale e del gettito dei ruoli d'imposta 1973 e precedenti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano, da parte di quella di Nuoro.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Visto il disegno di legge 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Viste le leggi 12 luglio 1951, n. 560 e 29 dicembre 1956, n. 1560;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale le citate camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto l'art. 3 della legge 16 luglio 1974, n. 306, relativa alla costituzione della provincia di Oristano, per il quale i Ministeri competenti sono stati delegati ad emanare i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima;

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1974 concernente la costituzione della camera di commercio, industria, artigianato e agricotura di Oristano;

Considerato che della nuova provincia fanno parte alcuni comuni gia appartenenti alla provincia di Nuoro;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dall'entrata in vigore della legge 16 luglio 1974, n. 306, l'ammontare dei contributi sostitutivi dell'imposta camerale e del gettito dei ruoli d'imposta 1973 e precedenti, dovuti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, è devoluto, per la parte attribuibile ai comuni della nuova provincia, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Oristano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna, nel Foglio annunzi legali e negli albi delle amministrazioni provinciali di Cagliari, di Nuoro e di Oristano, nonché negli albi dei comuni della provincia di Oristano.

Roma, addì 4 luglio 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

(6017)

La soprintendenza ai monumenti di Siena e Grosseto curerà che il comune di Monteriggioni provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 21 giugno 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI SIENA

L'anno millenovecentosettantuno (1971), il giorno 11 del mese di ottobre, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore 10, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto in Siena, via di Città 140, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) MONTERIGGIONI: proposta di vincolo zone di Basciano, Poggiolo, Pian del Lago.

E' assente per il comune di Monteriggioni il sindaco, come dal telegramma di cui è già stata data lettura.

Il presidente della commissione illustra la zona da sottoporre a vincolo, che viene così delimitata:

la zona più settentrionale segue la strada Chiantigiana verso nord, fino alla località Poggiarello, da qui ancora verso nord si segue il confine del comune che alla località Ripuccia coincide con la citata strada statale (n. 222), fino all'incrocio con la vicinale per il podere Castellare. Da qui, in direzione nord-ovest e in linea retta, fino al podere Castello in prossimità di Querciegrossa e poi con altra linea retta in direzione nord-ovest, fino al podere Magione a quota 316; successivamente in linea retta in direzione ovest, fino all'incrocio con il torrente che passando dalla zona di Campo dei Fiori, si getta nel torrente Staggia a quota 221. Da tale punto in direzione sud-ovest, fino ad incrociare la strada statale Cassia al bivio per Poggiolo. Si segue la strada statale Cassia nella direzione per Siena fino alla località Fornacelle. Seguendo il confine di comune verso Fontebecci il perimetro relativo alla zona oggetto del presente vincolo rimane quello correlativo ai precedenti contingui vincoli di cui al decreto ministeriale 29 agosto 1970 della zona circostante la superstrada Siena-Firenze e della zona adiacente alle statali Cassia e Chiantigiana (Tognazza e Fontebecci), di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 1966. La parte più meridionale del presente vincolo quella relativa a Pian del Lago, confina verso ovest con il corrispondente vincolo di cui al verbale dell'adunanza del 14 novembre 1970 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, mentre la perimetrazione verso est della località Il Ceppo segue il confine comunale fino alla località Osteriaccia, nel suo punto più meridionale da cui riparte la perimetrazione del precedente vincolo sopracitato.

(*Omissis*).

Sentito il parere dei componenti la commissione (assente il sindaco) il presidente dichiara approvato, all'unanimità, il vincolo di cui sopra.

(*Omissis*).

(6039)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1975.

Ricostituzione del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Vista la deliberazione in data 30 giugno 1972 del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, concernente le proposte per la composizione numerica e per settore di produzione dei comitati provinciali dello stesso Istituto;

Visto il proprio decreto ministeriale 18 novembre 1972 concernente la composizione settoriale dei comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ai fini della loro ricostituzione per scadenza del mandato;

Viste le risultanze degli atti istruttori per l'individuazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali interessate e della Federazione nazionale degli ordini dei medici;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del comitato provinciale di Latina;

Decreta:

Il comitato provinciale dell'I.N.A.M. di Latina è composto, oltre che dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, dal medico provinciale e dal direttore della sede provinciale dell'I.N.A.M., dai seguenti membri:

a) *in rappresentanza dei lavoratori*:

Gigli Umberto, settore agricoltura;
Ciaramella Igino, settore commercio;
Volpe Giulio, settore credito e assicurazioni;
Iaccarino Armando, settore industria;
Marcoccia Gino, settore industria;
Carrozzini Gino, settore industria;
Tucciarelli Guido, settore industria;
Palombo Romeo, settore industria;
Meddi Luigi, settore industria;

b) *in rappresentanza dei datori di lavoro*:

Ciammaruchi Benedetto, settore agricoltura;
Pitton Giuseppe, settore commercio;
Mazzuferi Enrico, settore credito e assicurazioni;
Fiore Simone, settore industria;
Marinucci Enzo, settore industria;
Melchionna Raffaello, settore industria;

c) *in rappresentanza dell'ordine provinciale dei medici*:

Soccorsi dott. Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1975

Il Ministro: TOROS

(5998)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, conclusa a Bucarest l'11 novembre 1972.

Il 5 luglio 1975, in base ad autorizzazione disposta con legge 20 febbraio 1975, n 127, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 29 aprile 1975, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, conclusa a Bucarest l'11 novembre 1972.

In conformità dell'art. 56 la convenzione entrerà in vigore il 4 agosto 1975.

(6094)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A 319 del 4 giugno 1975, relativa alle deleghe di competenza.

(6023)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Casalgrande

Con decreto interministeriale 19 giugno 1975, n. 766, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto d'alveo essiccato dal fiume Secchia, in località Veggia di Casalgrande (Reggio Emilia), segnato al foglio n. 48, mappale 7789 di mq 4965.

(6020)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 9 Istruzione, foglio n. 265, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 10 giugno 1969 dal prof. Croce Paolo, avverso il Ministero della pubblica istruzione che, con provvedimento 14 gennaio 1969, n. 16938, respingeva i gravami gerarchici proposti dal ricorrente per la mancata liquidazione dell'indennità di missione e del compenso esami per i giorni 12 giugno e 31 agosto 1961.

(6024)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 9 Istruzione, foglio n. 263, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 16 giugno 1970 dalla prof.ssa Porro De' Somenzi Maria n. Cignolini, avverso e per l'annullamento del decreto ministeriale 25 dicembre 1969, concernente l'approvazione della graduatoria del concorso a mille posti di preside nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1966.

(6025)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 9 Istruzione, foglio n. 262, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto l'11 novembre 1969 dalla prof.ssa Andreola Gambaro Pia, avverso il provvedimento 16 maggio 1969, n. 8576, del Ministero della pubblica istruzione circa il mancato trasferimento dell'interessata dalla scuola media «Foscolo» di Bogliasco alla scuola media «Bertani», «Foscolo» e «D'Azeglio» di Genova per l'anno scolastico 1968-69.

(6026)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1975, registro n. 47 Istruzione, foglio n. 289, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 25 marzo 1970 dalla prof.ssa Gualato Vincenza, avverso il provvedimento 7 gennaio 1970, n. 97, del Ministero della pubblica istruzione che revocava la nomina in ruolo dell'interessata per raggiunti limiti di età.

(6027)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 9 Istruzione, foglio n. 267, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 22 agosto 1969 dalla prof.ssa Giudice Concetta Corsale, contro la decisione 16 maggio 1969, n. 858, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha respinto il ricorso gerarchico prodotto dall'interessata avverso il mancato trasferimento alla scuola media «Catanzo» di Siracusa per l'anno scolastico 1968-69.

(6028)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di ricompense «al merito della sanità pubblica»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;
Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;
Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense al merito della sanità pubblica;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'oro «al merito della sanità pubblica» ai signori:

Bracci prof. dott. Ulrico;
Cannavò dott. Francesco;
Malizia prof. dott. Enrico;
Pisoni mons. Ernesto;
Poggiolini col. CC. Italo;
Selvini prof. dott. Aldo;
Sovena prof. dott. Enrico;
Tatarelli prof. dott. Giacinto, contrammiraglio.

E' conferita la medaglia d'argento «al merito della sanità pubblica» ai signori:

Bucci dott. Raffaello, colonnello medico;
Giacomelli dott. Leo;
Gregorio dott. Giuseppe;
Paleologo Mastrogiovanni prof. dott. Pietro Donato;
Tomasini rag. Angelo.

E' conferita la medaglia di bronzo «al merito della sanità pubblica» ai signori:

Cavallari suor Marcella;
Porro suor Luigina.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1975

LEONE

GULLOTTI

(6157)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1975.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo « Popolare » a r.l., in Mariano Comense e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 28 febbraio 1975 alla società cooperativa di consumo « Popolare » S.r.l., con sede in Mariano Comense (Como), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di consumo « Popolare » S.r.l., con sede in Mariano Comense (Como), costituita per rogito notaio dott. Luigi Gaddi in data 8 marzo 1946 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Fabio Castelli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1975

Il Ministro: TOROS

(6291)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1975.

Costituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 marzo 1957, n. 93, che ha portato modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, istitutivo dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (E.N.A.M.), ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1970, con il quale venne nominato il consiglio di amministrazione dell'E.N.A.M. per il quadriennio 1970-74;

Vista la lettera dell'E.N.A.M., con la quale sono stati comunicati i risultati delle elezioni indette dall'Ente stesso per la nomina del rappresentante del personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari (ispettore scolastico Alberto Ghiglione) e dei sei rappresentanti della classe magistrale (insegnanti elementari Venier Marcella, Bracci Ivo, Sandrini Giuseppe, Bonacasa Nicola, Rubatin Francesco, Lucisano Vittorio);

Viste le note del Ministero del tesoro e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le quali i Ministeri stessi designano, quali loro rappresentanti in seno al nuovo consiglio di amministrazione dello E.N.A.M., rispettivamente, il dott. Giovanni Frillici e il dott. Cesare Gortani;

Ritenuta l'opportunità di confermare quale rappresentante di questo Ministero in seno al consiglio stesso il dott. Salvatore Spadaro, dirigente generale a riposo;

Decreta:

A far parte del consiglio di amministrazione dello Ente nazionale di assistenza magistrale (E.N.A.M.) e per la durata di un quadriennio, sono chiamati i signori:

Spadaro dott. Salvatore, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Frillici dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gortani dott. Cesare, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ghiglione dott. Alberto, ispettore tecnico periferico, in rappresentanza del personale ispettivo e direttivo della scuola elementare (membro eletto);

Venier Marcella, Bracci Ivo, Sandrini Giuseppe, Bonacasa Nicola, Rubatin Francesco e Lucisano Vittorio, insegnanti elementari, in rappresentanza della classe magistrale (membri eletti).

Roma, addì 10 luglio 1975

Il Ministro: MALFATTI

(6320)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1975.

Costituzione del collegio dei revisori dei conti dello Ente nazionale di assistenza magistrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 6 della legge 7 marzo 1957, n. 93, che ha apportato modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, istitutivo dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (E.N.A.M.), ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1970, col quale venne nominato il collegio dei revisori dei conti dello E.N.A.M., per il quadriennio 1970-74;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione del nuovo collegio dei revisori dei conti dello E.N.A.M.;

Vedute le note del Ministero del tesoro e della Corte dei conti, con cui dette amministrazioni designano, quali loro rappresentanti in seno al nuovo collegio dei revisori dei conti di cui sopra, rispettivamente, il dottor Raffaele Veccia e il dott. Francesco Alfano;

Ritenuta l'opportunità di confermare quale rappresentante del Ministero della pubblica istruzione in seno a detto collegio il dott. Mario Assorati, dirigente generale a riposo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio, il collegio dei revisori dei conti presso l'Ente nazionale di assistenza magistrale (E.N.A.M.) è così costituito:

Assorati dott. Mario, dirigente generale a riposo, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Veccia dott. Raffaele, dirigente superiore (R.G.S.), in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Alfano dott. Francesco, presidente di sezione, in rappresentanza della Corte dei conti.

Roma, addì 10 luglio 1975

Il Ministro: MALFATTI

(6321)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 2 dicembre 1974 al 2 marzo 1975, in aggiunta al dazio, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 (settore carni bovine), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2951/74, n. 3000/74, n. 3077/74, n. 3134/74, n. 3202/74, n. 3203/74, n. 3273/74, n. 8/75, n. 50/75, n. 101/75, n. 165/75, n. 179/75, n. 226/75, n. 299/75, n. 355/75 e n. 418/75.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 2-12-1974 al 2-2-1975		dal 3-2-1975 al 2-3-1975	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
			Peso vivo			
01.02		Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:				
		A. delle specie domestiche:				
		II. altri				
	01.02-131 01.02-135	a. vitelli e vitelle	29.329,93	29.329,93	29.329,93	29.329,93
		b. non nominati:				
	01.02-210	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (*a*)	29.329,93	—	29.329,93	—
		2. altri:				
	01.02-311 01.02-315	aa. non aventi ancora alcun dente da adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (*b*)	—	29.329,93	—	29.329,93
	01.02-331 01.02-335 01.02-351 01.02-355 01.02-370 01.02-391 01.02-395	*bb. non nominati*	29.329,93	29.329,93	29.329,93	29.329,93
			Peso netto			
02.01		Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:				
		A. carni:				
		II. della specie bovina:				
		a. domestica:				
		1. fresche o refrigerate:				
		aa. di vitello presentate in:				
	02.01-030	alfa. carcasse e mezzene . .	55.726,87	55.726,87	55.726,87	55.726,87
	02.01-040	beta. busti e quarti anteriori	44.581,33	44.581,33	44.581,33	44.581,33
	02.01-050	gamma. selle e quarti posteriori	66.872,41	66.872,41	66.872,41	66.872,41

Autorizzazione al reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Modena ad eseguire analisi fisico-chimiche e chimiche particolareggiate di acque minerali.

Con decreto 4 luglio 1975, n. 1538, il reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Modena è stato autorizzato ad effettuare analisi fisico-chimiche e chimiche particolareggiate di acque minerali.

(6096)

Avviso di rettifica

Il testo del comunicato portante il numero redazionale 5118, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 30 giugno 1975, alla pag. 4253, è annullato e sostituito dal seguente: «*Estensione dei campi di impiego del presidio sanitario denominato Casoron G dell'impresa Amonn fitochimica.* — Con decreto ministeriale 5 maggio 1975 è stata autorizzata l'estensione dei campi di impiego del presidio sanitario Casoron G dell'impresa Amonn fitochimica».

(6093)

MINISTERO DEL TESORO

Nona ed ultima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° ottobre 1975.

Si rende noto che il giorno 20 agosto 1975, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la nona ed ultima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle sessantotto serie (dalla 37ª/1975 alla 104ª/1975) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° ottobre 1975, emessi in base alle leggi 23 aprile 1966, n. 218 e 6 agosto 1966, n. 626 ed al decreto ministeriale 5 settembre 1966.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di agosto, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 14 luglio 1975

(6201)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

Corso dei cambi del 21 luglio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	655,75	655,75	655,80	655,75	655,95	655,70	655,70	655,75	655,75	655,75
Dollaro canadese	636,20	636,20	634 —	636,20	636,23	636,20	635,75	636,20	636,20	636,20
Franco svizzero	247,37	247,37	247,40	247,37	247,40	247,35	247,50	247,37	247,37	247,37
Corona danese	113,56	113,56	113,70	113,56	113,53	113,55	113,50	113,56	113,50	113,56
Corona norvegese	124,12	124,12	124,10	124,12	124,12	124,10	124,15	124,12	124,12	124,12
Corona svedese	156,48	156,48	156,60	156,48	156,45	156,45	156,42	156,48	156,48	156,48
Fiorino olandese	253,23	253,23	253,50	253,23	253,31	253,20	253,40	253,23	253,23	253,23
Franco belga	17,62	17,62	17,58	17,62	17,58	17,60	17,62	17,62	17,62	17,62
Franco francese	152,72	152,72	153 —	152,72	152,80	152,70	152,90	152,72	152,72	152,72
Lira sterlina	1424,60	1424,60	1424,50	1424,60	1424,70	1424,60	1424,70	1424,60	1424,60	1424,60
Marco germanico	261,12	261,12	261,60	261,12	261,33	261,10	261,42	261,12	261,12	261,12
Scellino austriaco	37,99	37,99	37,10	37,99	37,03	36.98	37,05	36,99	36,99	36,99
Escudo portoghese	25,47	25,47	25,50	25,47	25,27	25,45	25,47	25,47	25,47	25,47
Peseta spagnola	11,365	11,365	11,38	11,365	11,33	11,35	11,3750	11,367	11,367	11,36
Yen giapponese	2,216	2,216	2,23	2,216	2,213	2,21	2,2150	2,216	2,216	2,21

Media dei titoli del 21 luglio 1975

Rendita 5 % 1935	96,275
Redimibile 3,50 % 1934	99,650
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,550
» 5 % (Ricostruzione)	97,600
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,875
» 5 % (Città di Trieste)	91,175
» 5 % (Beni esteri)	90,050
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,025
» 5,50 % » » 1968-83	80,850
» 5,50 % » » 1969-84	80,675
» 6 % » » 1970-85	82,350
» 6 % » » 1971-86	81,625
» 6 % » » 1972-87	80,900
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,540
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,550
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,450
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,450
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,025
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,800
» poliennali 7 % 1978	94,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 luglio 1975

Dollaro USA	655,725
Dollaro canadese	635,975
Franco svizzero	247,435
Corona danese	113,530
Corona norvegese	124,135
Corona svedese	156,450
Fiorino olandese	253,315
Franco belga	17,620
Franco francese	152,810
Lira sterlina	1424,650
Marco germanico	261,270
Scellino austriaco	37,020
Escudo portoghese	25,470
Peseta spagnola	11,371
Yen giapponese	2,215

Avviso di rettifica. — Nei cambi medi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 21 luglio 1975, relativi al giorno 17 luglio 1975, deve essere apportata la seguente modifica: Franco svizzero da Lit. *249,175* a Lit. *249,145*.

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 2-12-1974 al 2-2-1975		dal 3-2-1975 al 2-3-1975	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
			Peso netto			
02.01 (*segue*)		bb. di bovini adulti presentate in:				
		alfa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati:				
	02.01-071	a'. carcasse aventi un peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	55.726,87	—	55.726,87
	02.01-075	b'. altri	55.726,87	55.726,87	55.726,87	55.726,87
		beta. quarti anteriori:				
	02.01-091	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	44.581,33	—	44.581,33
	02.01-095	b'. altri	44.581,33	44.581,33	44.581,33	44.581,33
		gamma. quarti posteriori:				
	02.01-111	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola », che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	66.872,41	—	66.872,41
	02.01-115	b'. altri	66.872,41	66.872,41	66.872,41	66.872,41
		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:				
	02.01-130	alfa. pezzi non disossati . . .	83.590,72	83.590,72	83.590,72	83.590,72
	02.01-150	beta. pezzi disossati	95.615,91	95.615,91	95.615,91	95.615,91

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 2-12-1974 al 2-2-1975		dal 3-2-1975 al 2-3-1975	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
			Peso netto			
02.01 (*segue*)		2. congelate:				
	02.01-160	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	55.601,08	55.601,08	60.599,08	60.599,08
	02.01-180	bb. quarti anteriori	44.480,53 (*d*)	44.480,53 (*d*)	48.478,93 (*d*)	48.478,93 (*d*)
	02.01-190	cc. quarti posteriori	69.501,36	69.501,36	75.748,86	75.748,86
		dd. altri pezzi:				
	02.01-220	alfa. non disossati	83.401,63	83.401,63	90.898,63	90.898,63
		beta. disossati:				
	02.01-240	a' quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	69.501,36 (*d*)	69.501,36 (*d*)	75.748,86 (*d*)	75.748,86 (*d*)
	02.01-250	b'. tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti « crop », « chuck and blade » e « brisket » (*c*)	69.501,36 (*d*)	69.501,36 (*d*)	75.748,86 (*d*)	75.748,86 (*d*)
	02.01-270	c'. altri . .	95.634,23 (*d*)	95.634,23 (*d*)	104.230,79 (*d*)	104.230,79 (*d*)
02.06		Carni e frattaglie, commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:				
		C. altre:				
		I. della specie bovina domestica:				
		a. carni:				
	02.06-920	1. non disossate	83.590,72	83.590,72	83.590,72	83.590,72
	02.06-940	2. disossate	95.615,91	95.615,91	95.615,91	95.615,91

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni stabilite dal Ministero delle finanze nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell'accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso tra le Comunità europee e l'Austria.

(*b*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera *c*), dell'allegato I all'accordo commerciale fra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

(*c*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dal Ministero delle finanze.

(*d*) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'art. 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del [illegible] giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni, fermo restando quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1063/74.

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 1° novembre 1974 al 30 novembre 1974, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2733/74 e n. 2861/74.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-11-1974 al 15-11-1974	dal 16-11-1974 al 30-11-1974
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:		
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	04.01-111	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	11.428,76	11.353,79
	04.01-115	b. altri	9.762,76	9.687,79
		II. altri:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.01-210 04.01-251	1. inferiore o uguale a 4 %	9.762,76	9.687,79
	04.01-255	2. superiore a 4 %	12.411,70	12.378,38
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.01-310 04.01-351	1. inferiore o uguale a 4 %	8.929,76	8.854,79
	04.01-355	2. superiore a 4 %	11.578,70	11.545,38
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.01-801	I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %	28.971,74	29.429,89
	04.01-803	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %	61.283,81	62.250,09
	04.01-805	III. superiore a 45 %	94.712,10	96.211,50
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:		
		A. senza aggiunta di zuccheri:		
	04.02-110	I. siero di latte	6.022,59	6.022,59
		II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-210	1. inferiore o uguale a 1,5 %	27.722,24	25.847,99
	04.02-230	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	53.936,75	53.936,75
	04.02-271	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	55.602,75	55.602,75
	04.02-275	4. superiore a 29 %	66.498,39	66.373,44
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-310	1. inferiore o uguale a 1,5 %	22.724,24	20.849,99
	04.02-330	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	48.938,75	48.938,75
	04.02-371	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	50.604,75	50.604,75
	04.02-375	4. superiore a 29 %	61.500,39	61.375,44
		III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:		
	04.02 410	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %	9.896,04	9.896,04
	04.02-430	2. altri	13.361,32	13.361,32
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-471	1. inferiore o uguale a 45 %	61.283,81	62.250,09
	04.02-475	2. superiore a 45 %	94.712,10	96.211,50

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-11-1974 al 15-11-1974	dal 16-11-1974 al 30-11-1974
04.02 (*segue*)		B. con aggiunta di zuccheri:		
		I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*a*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*b*):		
	04.02-501	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 %	24.157,00	24.157,00
	04.02-503	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %	27.489,00	27.489,00
	04.02-505	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 %	29.988,00	29.988,00
	04.02-507	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 %	31.654,00	31.654,00
		b. altri (*c*):		
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-610	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	227,24 per kg (*i*)	208,50 per kg (*i*)
	04.02-651	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	489,39 per kg (*i*)	489,39 per kg (*i*)
	04.02-655	cc. superiore a 27 %	615,00 per kg (*i*)	613,75 per kg (*i*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-710	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	227,24 per kg (*l*)	208,50 per kg (*l*)
	04.02-751	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	489,39 per kg (*l*)	489,39 per kg (*l*)
	04.02-755	cc. superiore a 27 %	615,00 per kg (*l*)	613,75 per kg (*l*)
		II. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	04.02-800	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	22.082,83	22.082,83
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*c*):		
	04.02-901	1. inferiore o uguale a 45 %	612,84 per kg (*l*)	622,50 per kg (*l*)
	04.02-905	2. superiore a 45 %	947,12 per kg (*l*)	962,12 per kg (*l*)
04.03		Burro:		
	04.03-100	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %	111.430,41	113.188,04
	04.03-900	B. altro	135.945,60	138.086,41
04.04		Formaggi e latticini:		
		A. Emmental, Gruyére, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*b*):		
		a. in forme standard (*d*) e di un valore franco frontiera (*e*), per 100 kg di peso netto:		
	04.04-111	1. uguale o superiore a 174,92 U.C. ed inferiore a 194,92 U.C.	12.495,00	12.495,00
	04.04-113	2. uguale o superiore a 194,92 U.C.	98.685,51 (*m*)	98.685,51 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:		
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
	04.04-115	aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 194,92 U.C. e inferiore a 222,92 U.C. per 100 kg di peso netto	12.495,00	12.495,00
	04.04-117	bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 222,92 U.C. per 100 kg di peso netto	98.685,51 (*m*)	98.685,51 (*m*)
	04.04-119	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*f*) e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 242,92 U.C. per 100 kg di peso netto	98.685,51 (*m*)	98.685,51 (*m*)
	04.04-190	II. altri	98.685,51	98.685,51

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-11-1974 al 15-11-1974	dal 16-11-1974 al 30-11-1974
04.04 (segue)	04.04-200	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*b*)	89.664,12 (*n*)	89.664,12 (*n*)
	04.04-301 04.04-305	C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere	62.316,73	62.316,73
		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyére e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*g*), di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 140 U.C. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*b*):		
	04.04-401	a. inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	24.990,00	24.990,00
	04.04-402	b. inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	25.823,00	25.823,00
	04.04-403	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	29.155,00	29.155,00
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	04.04-404	1. inferiore o uguale a 48 %	78.860,11	78.943,41
	04.04-405	2. superiore a 48 %	83.791,47	84.216,30
	04.04-407	b. superiore a 36 %	150.431,47	150.856,30
		E. altri:		
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	04.04-511 04.04-513 04.04-515	a. inferiore o uguale a 47 %	89.664,12	89.664,12
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:		
	04.04-600	1. Cheddar, Chester	89.830,72	89.830,72
		2. Tilsit e Butterkäse, aventi tenore, in peso, di materie grasse, nella sostanza secca (*b*):		
	04.04-711	aa. inferiore o uguale a 48 %	81.200,84 (*o*)	81.200,84 (*o*)
	04.04-715	bb. superiore a 48 %	81.200,84 (*p*)	81.200,84 (*p*)
	04.04-751	3. Kashkaval (*b*)	81.200,84 (*q*)	81.200,84 (*q*)
	04.04-755	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*b*)	81.200,84 (*q*)	81.200,84 (*q*)
	04.04-770 04.04-780	5. altri	81.200,84	81.200,84
		c. superiore a 72 %:		
	04.04-820	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	60.900,63	60.900,63
	04.04-860	2. altri	147.840,84	147.840,84
		II. non nominati:		
	04.04-911 04.04-913 04.04-915	a. grattugiati o in polvere	89.664,12	89.664,12
	04.04-950 04.04-970	b. altri	147.840,84	147.840,84
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	17.02-110	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	11.037,25	11.037,25
	17.02-190	II. altri	11.037,25	11.037,25

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-11-1974 al 15-11-1974	dal 16-11-1974 al 30-11-1974
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:		
	17.05-201 17.05-205	A. lattosio e sciroppo di lattosio	11.037,25	11.037,25
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari (*h*):		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	23.07-302	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	18.709,18	17.301,41
	23.07-303	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	23.932,09	22.099,49
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	23.07-306	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	22.116,15	20.433,49
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	23.07-309	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	17.576,30	16.260,16
	23.07-500	**II. non contenenti ne amido, né fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari**	23.932,09	22.099,49

(*a*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*b*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.

(*c*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*d*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental . . . . da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyére e Sbrinz . . . . da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse . . . . da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell . . . . da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*e*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore o il prezzo fob del Paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità. Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in U.C. 2,75 per 100 kg di peso netto (regolamento (CEE) n. 1055/68).

(*f*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio siano riportate almeno le indicazioni seguenti:
la denominazione del formaggio;
il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca;
l'imballatore responsabile;
il paese di origine del formaggio.

(*g*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole e in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelle della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1) in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):
contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g,
oppure
di un contenuto netto non superiore a 56 g;
2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1000 g;
3) in fette imballate isolatamente in fogli di alluminio o di materia plastica artificiale e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*h*) Ai sensi della sottovoce ex 23.07-B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02-A e 17.05-A.

(*i*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A) L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B) L. 4.998 (quattromilanovecentonovantotto);
C) L. zero.

(*l*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A) L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B) L. zero.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 U.C. (pari a L. 6.247,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

(*o*) Il prelievo è limitato a 55,65 U.C. (pari a L. 46.356,45) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*p*) Il prelievo è limitato a 75,65 U.C. (pari a L. 63.016,45) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*q*) Il prelievo è limitato a 55,65 U.C. (pari a L. 46.356,45) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia.

(5399)

MINISTERO DELLE FINANZE

Importi supplementari (supplementi prelievo) applicabili, dal 25 novembre 1974 al 31 dicembre 1974, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento n. 121/67/CEE (settore carni suine), a norma del regolamento (CEE) n. 2944/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo supplementare
1	2	3	4
01.03		Animali vivi della specie suina:	
		A. delle specie domestiche:	
		II. altri:	
	01.03-150	a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	12.495 (*a*)
	01.03-160 01.03-180	b. non nominati	12.495 (*b*)
02.01		Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
		A. carni:	
		III. della specie suina:	
		a. domestica:	
	02.01-310 02.01-320	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	12.495 (*c*)
	02.01-350 02.01-360	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	24.990 (*d*)
	02.01-370 02.01-380	3. spalle, anche in parti, non disossate	12.495 (*e*)
	02.01-420 02.01-430	4. lombate, anche in parti, non disossate	12.495 (*e*)
	02.01-440 02.01-460	5. pancette (ventresche), anche in parti	12.495 (*f*)
		6. altre:	
	02.01-481	aa. disossate e congelate	12.495
	02.01-470 02.01-485	bb. non nominate	12.495
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:	
		A. lardo:	
	02.05-101	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	20.825
	02.05-105	II. secco o affumicato	20.825
	02.05-300	B. grasso di maiale	8.330
02.06		Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:	
		B. della specie suina domestica:	
		I. carni:	
		a. salate o in salamoia:	
	02.06-110	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . . .	12.495
		2. mezzene bacon, tre quarti anteriori, tre quarti posteriori o parti centrali:	
	02.06-180	cc. tre quarti posteriori o parti centrali	4.165
	02.06-310	3. prosciutti, anche in parti, non disossati	16.660
	02.06-330	4. spalle, anche in parti, non disossate	12.495
	02.06-350	5. lombate, anche in parti, non disossate	12.495
	02.06-370	6. pancette (ventresche), anche in parti	8.330
	02.06-390	7. altre	8.330

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo supplementare
1	2	3	4
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:	
		B. altre:	
		III. non nominate:	
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti, in peso:	
		1. 80% o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine:	
	16.02-310 16.02-330	aa. *prosciutti, filetti e lombate, anche in parti*	41.650
	16.02-370	bb. spalle, anche in parti	41.650
	16.02-390	cc. altre	20.825

(*a*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Romania. Per i prodotti originari della Repubblica democratica tedesca l'importo supplementare è di L. 16.660 per 100 kg.

(*b*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria, Bulgaria, Polonia e Romania. Per i prodotti originari della Repubblica democratica tedesca l'importo supplementare è di L. 16.660 per 100 kg.

(*c*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria, Bulgaria, Polonia, Romania e Ungheria. Per i prodotti originari della Repubblica democratica tedesca l'importo supplementare è di L. 20.825 per 100 kg.

(*d*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Bulgaria e Ungheria. Per i prodotti originari della Finlandia l'importo supplementare è di L. 57.485 per 100 kg.

(*e*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Bulgaria e Ungheria

(*f*) Per i prodotti originari della Repubblica democratica tedesca l'importo supplementare è di L. 33.320 per 100 kg.

(5757)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1975, registro n. 52 Finanze, foglio n. 208, è stato dichiarato irricevibile, nella parte diretta ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità e la ricostruzione della carriera, ed inammissibile, nella parte diretta ad ottenere il riconoscimento della qualifica di combattente, il ricorso straordinario proposto in data 20 aprile 1971 dall'ex ufficiale principale di dogana sig. Viscione Saverio, residente in Palermo, via Giacomo Cusmano, n. 35, per il riconoscimento dell'anzianità di 4 anni quale trentanovista, la ricostruzione della carriera e il riconoscimento della qualifica di combattente.

(6095)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

498° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 21 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1975, registro n. 6 Industria, foglio n. 77, è stata accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della S.p.a. S.A.V.A. - Società alluminio veneto per azioni, in Venezia, alla concessione della miniera di bauxite denominata «Puzilli», sita in territorio del comune di Lucoli (L'Aquila).

Con decreto ministeriale 22 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1975, registro n. 6 Industria, foglio n. 76, è stata accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia della S.p.a. S.A.V.A. - Società alluminio veneto per azioni, in Venezia, alla concessione della miniera di bauxite denominata «Casamaina» sita in territorio del comune di Lucoli (L'Aquila).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Roma 28 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale per il Lazio, addì 23 maggio 1975, registro n. 1 Industria, foglio n. 1, alla S.r.l. Cementerie F.lli Colaiacovo, in Gubbio (Perugia), è conferita, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso, la facoltà di coltivare la miniera di marna da cemento denominata «S. Marco», sita in territorio del comune di Gubbio.

(6158)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una parte marginale dell'aeroporto di Torino-Caselle

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze 3 giugno 1975, n. 26, è stata dismessa dal demanio pubblico, ramo difesa (Aeronautica) e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato, un'area marginale dell'aeroporto Torino-Caselle di mq 220, contraddistinta nel catasto terreni del comune censuario di Caselle (Torino) al foglio n. 6, particella n. 181.

(6021)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Orbetello

Con decreto interministeriale 14 giugno 1975, n. 141, del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel catasto terreni del comune di Orbetello (Grosseto) al foglio n. 2 con i mappali *A* e 75, per una superficie complessiva di mq 3250.

(6022)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di zona del comune di Gardone Val Trompia

Con deliberazione della giunta regionale 21 gennaio 1975, numero 11608, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Gardone Val Trompia (Brescia). Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(6097)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di consigliere nel ruolo amministrativo del personale direttivo della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di consigliere nel ruolo amministrativo del personale direttivo della Cassa marittima meridionale, di cui alla tabella *A* annessa al regolamento organico del personale ed approvata con decreto interministeriale dell'11 settembre 1961 e successive modificazioni.

Un sesto dei posti di cui sopra è riservato ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della Cassa della carriera di concetto con qualifica di segretario capo, nonchè di segretario principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana;

B) età non superiore ai 32 anni, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

C) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

D) buona condotta civile e morale;

E) idoneità fisica all'impiego;

F) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze sociali e politiche, scienze economiche, scienze economico-marittime.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti.

I requisiti prescritti devono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio.

Il requisito dell'età non è richiesto per il personale in servizio presso la Cassa con rapporto di impiego di ruolo o con rapporto di impiego disciplinato dalla delibera del consiglio di amministrazione del 13 luglio 1970.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta da bollo dovrà essere indirizzata alla Cassa marittima meridionale - Ufficio del personale - Via San Nicola alla Dogana, 9 - 80133 Napoli e dovrà essere inoltrata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Cassa entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso dovrà essere intestata e indirizzata esclusivamente alla Cassa marittima meridionale.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite di altre pubbliche amministrazioni o uffici.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande, per qualsiasi motivo, risultino spedite alla Cassa oltre il termine prescritto.

Nella domanda da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età;

c) la residenza;

d) il titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

m) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, un cancelliere, un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche. Per i concorrenti con rapporto d'impiego con la Cassa è sufficiente il visto del direttore generale. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Le comunicazioni della Cassa, inerenti al concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La Cassa non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e dell'indirizzo da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Cassa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata dal comitato esecutivo della Cassa a norma dell'art. 9 del regolamento per il personale.

Art. 5.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in un colloquio in base al seguente programma:

Prove scritte:

prima prova:

diritto privato (civile e commerciale).

seconda prova:

diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali con particolare riguardo alle assicurazioni obbligatorie della gente di mare.

Il colloquio, verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

a) diritto marittimo;

b) diritto amministrativo;

c) economia politica;

d) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Gli argomenti sui quali verteranno le prove scritte e quelli che formeranno oggetto del colloquio sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.
Diario e sede delle prove scritte

Le prove scritte si svolgeranno in Napoli nei locali della Cassa marittima meridionale in via S. Nicola alla Dogana n. 9 nei giorni 1 e 2 ottobre 1975 alle ore 9.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove scritte nella sede sopra indicata e nei giorni stabiliti dal presente bando senza alcun preavviso od invito.

La Cassa si riserva di variare la data degli esami per ragioni di forza maggiore ed in tal caso ne sarà data singolarmente comunicazione agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento;

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 7.
Votazioni minime - Ammissione al colloquio

Al colloquio saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio sarà fatta comunicazione della data di effettuazione del colloquio stesso almeno venti giorni prima.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso al termine di ciascuna seduta, allo albo della sede di esame.

Art. 8.
Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire alla Cassa marittima meridionale - Ufficio del personale - Via San Nicola alla Dogana, 9 - 80133 Napoli, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni quindici indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.
Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito del concorso, secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

A parità di votazione complessiva l'ordine di graduatoria verrà determinato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Art. 10.
Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo della Cassa, il quale, tenuto conto delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

In tale sede il numero dei posti messi a concorso potrà essere incrementato dai posti disponibili nel ruolo amministrativo alla data di approvazione della graduatoria, nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Foglio Annunzi Legali della provincia di Napoli.

Gli eventuali reclami o impugnative contro la graduatoria dovranno pervenire al comitato esecutivo della Cassa a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla data della pubblicazione suddetta.

Trascorsi i quindici giorni di cui sopra il comitato esecutivo, esaminati gli eventuali reclami, ovvero accertata la inesistenza di essi, approva la graduatoria definitiva del concorso e dispone le assunzioni da effettuarsi in base ad essa.

Il comitato esecutivo, entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, può disporre che in luogo dei vincitori del concorso che rinuncino all'assunzione o che rifiutino di presentare la dichiarazione prevista dall'art. 12, siano assunti in servizio i candidati idonei classificati immediatamente dopo l'ultimo vincitore.

Art. 11.
Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire alla Cassa marittima meridionale - Ufficio del personale - Via San Nicola alla Dogana, 9 - Napoli, i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguiti con la loro partecipazione al concorso:

a) il diploma originale o in copia del diploma stesso autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in mtaeria attestante il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *f)*;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso abbiano diritto alla elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *b)*, del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica; il personale licenziato dagli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

f) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla Procura della Repubblica e dalla Pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e della pretura della precedente residenza;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve dare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine allo impiego al quale il candidato medesimo concorre. Dal certificato stesso deve risultare che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o per gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito della idoneità fisica all'impiego.

h) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi e quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) certificato dei carichi pendenti.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati, rispettivamente, erano in possesso della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 12.

Nomina ed assunzione in servizio

Ai vincitori del concorso è attribuita la nomina in prova mediante provvedimento del presidente che viene comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale sono specificati la data entro cui l'interessato dovrà presentarsi per assumere servizio, la categoria e la qualifica cui l'interessato è assegnato, la sede alla quale egli è inizialmente destinato e la durata del periodo di prova.

Alla lettera di assunzione sarà allegato un esemplare del regolamento per il personale.

L'interessato prima di essere ammesso in servizio, deve dichiarare per iscritto di aver preso visione delle disposizioni del regolamento, di accettarlo e di impegnarsi ad osservare i propri doveri nell'interesse della Cassa.

Il rifiuto di presentare la dichiarazione prevista dal comma precedente determina la nullità dell'assunzione.

Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Art. 13.

Periodo di prova - Ammissione in ruolo

L'ammissione in ruolo è subordinata all'esito favorevole di un periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio, durante il quale sarà corrisposto all'interessato lo stipendio stabilito per la qualifica iniziale del ruolo di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova di sei mesi, l'interessato consegue la nomina in ruolo con provvedimento del presidente, previo giudizio favorevole del direttore generale.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il comitato esecutivo dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego. In tal caso spetta all'impiegato una mensilità di stipendio.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di risoluzione del rapporto d'impiego, la prova si intende conclusa favorevolmente.

Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Napoli, addì 20 marzo 1974

Il presidente: FEDERICO

ALLEGATO 1
(rif. art. 3 del bando)

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo)

RACCOMANDATA

Alla Cassa marittima meridionale - Ufficio del personale - Via San Nicola alla Dogana, 9 - 80133 NAPOLI

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . (1) e residente in . . . (provincia di . . .) via . . . . n. . . codice postale n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di consigliere di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 24 luglio 1975.

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito il . . . presso . . . .;

e) di essere nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . .;

f) di avere o non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera la Cassa da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . . .

Luogo e data . . . . .

Firma . . . . . (4)

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio, un cancelliere, un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche. Per i concorrenti con rapporto di impiego con la Cassa è sufficiente il visto del direttore generale. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) diritto privato (civile e commerciale):

nozioni generali sui principi istituzionali; diritto soggettivo e diritto oggettivo; fonti del diritto; acquisto, modificazione e estinzione dei diritti; persona fisica e persona giuridica; personalità; capacità di agire e capacità naturale;

il fatto giuridico, l'atto giuridico, il rapporto giuridico; il negozio giuridico; elementi, categorie e funzioni; la volontà negoziale e la rappresentanza; i vizi e le cause di discordanza nella volontà negoziale; l'oggetto, la causa, la forma del negozio giuridico; invalidità ed inefficacia; diritto delle persone; diritto di famiglia; diritti reali e diritti reali di godimento; la proprietà, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, le servitù prediali; superficie ed enfiteusi; comunione e condominio;

diritto delle obbligazioni: concetto, elementi e specie; fonti della obbligazione; midificazioni ed estinzione; il contratto in genere; i contratti di compravendita, di locazione, di appalto, di assicurazione; responsabilità da fatto illecito; le obbligazioni da negozi unilaterali;

nozioni generali di impresa e di società;

la tutela giurisdizionale dei diritti e la prova dei fatti giuridici;

2) diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali:

concetto, carattere e fonti del diritto del lavoro; l'organizzazione professionale: i sindacati, origini e funzioni; la libertà sindacale. Il contratto collettivo. Il diritto di sciopero: conflitti collettivi e controversie collettive; controversie giuridiche e controversie economiche. Condizione e limiti del diritto di sciopero;

lavoro e impresa. Il contratto di lavoro. Origine, formazione e struttura del contratto di lavoro. Requisiti soggettivi e requisiti oggettivi. Efficacia e validità del contratto;

il rapporto di lavoro: struttura del rapporto. La prestazione di lavoro. Luogo e tempo della prestazione. La retribuzione: nozione. Le varie forme della retribuzione. I diritti e i doveri del prestatore di lavoro;

la disciplina amministrativa del lavoro in generale: limitazioni alla formazione ed allo svolgimento del rapporto di lavoro;

estinzione del rapporto di lavoro;

garanzia e disposizione dei diritti del prestatore di lavoro;

la funzione sociale dello Stato e il diritto delle assicurazioni sociali. Natura giuridica della previdenza. Oggetto e fondamento delle assicurazioni sociali. Obbligatorietà delle assicurazioni sociali. Le assicurazioni sociali e le assicurazioni di diritto privato;

fonti delle assicurazioni sociali; natura e carattere dei rischi tutelati dalle assicurazioni sociali. I soggetti delle assicurazioni sociali. Natura giuridica degli Enti previdenziali;

i mezzi finanziari delle assicurazioni sociali. Natura giuridica del contributo previdenziale. Forme di riscossione dei contributi;

le prestazioni. Natura giuridica della prestazione; forme e modalità di conseguimento;

le varie forme di assicurazione sociale; origine e sviluppo. Le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; l'assicurazione contro la tubercolosi; l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. La Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. L'assicurazione per la maternità. Gli assegni famigliari; l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie, con particlare riguardo alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

organi di vigilanza e di tutela della Casse marittime. Patronati di assistenza del lavoratore;

i reati contro la disciplina delle assicurazioni sociali. Accertamento; sanzioni penali e sanzioni civili.

Colloquio:

Il colloquio verterà, oltre che sulle anzidette materie, sulle seguenti altre:

A) Diritto marittimo, dell'amministrazione della navigazione marittima; del demanio marittimo, dell'attività amministrativa e della polizia dei porti; del personale marittimo; della ammissione della nave alla navigazione; dell'individuazione della nave, dei requisiti di nazionalità; dell'iscrizione della nave e della abilitazione alla navigazione; dei documenti di bordo; della pesca marittima; della costruzione della nave; della proprietà della nave; della comproprietà; dell'armatore; del comandante della nave; dell'equipaggio; del contratto di arruolamento e suoi effetti; diritti derivanti dalla cessazione e dalla risoluzione del contratto; del rimpatrio dell'arruolato; della locazione; del noleggio; del trasporto; dell'assistenza e del salvataggio; del recupero; dei privilegi sulla nave e sul nolo; della ipoteca; dell'attuazione della limitazione del debito dell'armatore; del procedimento di espropriazione forzata; della liberazione della nave dai privilegi e dalle ipoteche; della distribuzione del prezzo; dei procedimenti cautelari.

B) Diritto amministrativo:

concetto, carattere e fonti del diritto amministrativo; l'amministrazione in senso oggettivo e soggettivo;

attività dello Stato; i principi generali sulla attività giuridica e sull'attività sociale;

organizzazione dell'amministrazione in generale;

l'amministrazione diretta ed indiretta;

teoria dell'atto amministrativo: nozione, elementi, formazione, esecutorietà, esecutività; soggetti attivi e soggetti passivi, vizi dell'atto amministrativo: loro effetti e rimedi;

la responsabilità nel diritto amministrativo;

i mezzi di impugnativa in sede non giurisdizionale: denunica, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

giustizia amministrativa; diritti e interessi: giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa; criteri discretivi; il procedimento nel giudizio amministrativo e le giurisdizioni amministrative speciali; conflitti di attribuzione, di competenza e di giurisdizione;

il rapporto di pubblico impiego: concetto e natura, costituzione, svolgimento ed estinzione.

C) Economia politica:

principi fondamentali dell'economia politica e nozioni di storia delle dottrine economiche, i fattori della produzione; il costo di produzione; le imprese e le aziende; la produzione in regime di libera concorrenza, di coalizione e di monopolio; la cooperazione; la statizzazione; la municipalizzazione, la distribuzione della ricchezza; proprietà e reddito; il profitto e gli imprenditori; la rendita; l'interesse; il lavoro; il salario; domanda e offerta di lavoro; divisione del lavoro sociale e legge di popolazione;

nozioni sommarie: la circolazione della richezza; la moneta; sue funzioni e distinzioni; i sistemi monetari, la convertibilità, il corso legale, il corso forzoso; le leggi che regolano il valore della moneta.

Nozioni sommarie sul credito e suo meccanismo, forme e distinzioni.

Brevi cenni sulle banche, le operazioni di banca, attive e passive, la organizzazione bancaria.

D) Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato: nozioni generali.

(6098)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso, per esami, a quindici posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi del personale della amministrazione dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 1971, concernente la determinazione delle nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente la istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, con il quale l'Amministrazione degli archivi di Stato è stata autorizzata a coprire mediante pubblici concorsi i posti dei propri ruoli, nei limiti indicati nel decreto medesimo;

Accertato che nella carriera esecutiva, ruolo aiutanti dell'Amministrazione medesima, detratti i posti da riservare ai concorsi di passaggio di carriera ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sussistono le vacanze per indire un concorso a quindici posti di aiutante in prova;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quindici posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera *f*), del presente articolo;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, ivi computati anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dello art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio, di cui alla presente lettera, spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376, e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n 96, modificato dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1) lettera *d*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego e mancanza di difetti o di imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale degli archivi di Stato - Via Agostino Depretis, 45/*A* - 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domande deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Commissione esaminatrice

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Prova d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

1) prova scritta: storia d'Italia dal 1815 ai nostri giorni;

2) prova pratica di dattilografia: la prova pratica di dattilografia, che avrà la durata di 45 minuti, consisterà nella copiatura a macchina, quante volte creda e sia capace il candidato, di un brano a carattere di stampa messo a disposizione dalla Commissione e che corrisponda almeno ad una facciata dattiloscritta di foglio tipo protocollo.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

1) storia d'Italia dal 1815 ai nostri giorni;

2) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo.

Art. 7.

La prova scritta e quella pratica di dattilografia avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, Via Girolamo Induno n. 4 *(quartiere Trastevere) alle ore 8 dei giorni 21 e 22 novembre 1975.*

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nella ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta ed almeno sei decimi nella prova pratica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando i voti riportati in ciascuna delle prove del concorso.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della Amministrazione.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale degli archivi di Stato - Via Agostino Depretis n. 45/*A* - 00100 Roma, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il candidato prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento, di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dalla amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, 1615-D.M.-1-04-OM del Ministero della difesa-Esercito, ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e numero 202860-Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizi aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione degli archivi di Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, in quella pratica e nel colloquio.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale degli archivi di Stato - Via Agostino Depretis, 45/A - 00100 Roma, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

I candidati i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo, e contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dello art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi sociali) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di un'amministrazione statale;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dal commissario di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)* del precedente art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e)*, *f)*, *g)*, del ricordato art. 12.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e)* ed *h)* del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 14.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 15.

I vincitori del concorso, nominati aiutanti in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, saranno assegnati alle sedi stabilite con successiva ordinanza del Ministro.

Coloro che, senza giustificato motivo, non assumano servizio entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 16.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1975

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1975
Registro n. 2 Beni culturali, foglio n. 126

(5828)

Concorso, per esami, a due posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi del personale della amministrazione dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 20 marzo 1973, concernente la determinazione delle nuove piante organiche e la denominazione delle qualifiche del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente la istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, con il quale l'Amministrazione degli archivi di Stato è stata autorizzata a coprire mediante pubblici concorsi i posti dei propri ruoli, nei limiti indicati nel decreto medesimo;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione medesima, detratti i posti da riservare ai concorsi di passaggio di carriera ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sussistono le vacanze per indire un concorso a due posti di archivista di Stato in prova;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione degli archivi di Stato.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in lettere, o in filosofia, oppure laurea in materie letterarie o in pedagogia conseguita presso la facoltà di magistero.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera *f)*, del presente articolo;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli aventi, ivi computati anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dello art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio, di cui alla presente lettera, spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1) lettera *d*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego e mancanza di difetti o di imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale degli archivi di Stato - Via Agostino Depretis, 45/A - 00100 Roma, debbono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile, seguito dal proprio nome e dal cognome del marito);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (francese, inglese, spagnolo, tedesco) in cui intendono sostenere la prova orale di cui ai numeri 6) e 7) dell'art. 6 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Commissione esaminatrice

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) storia d'Italia dalla caduta dell'Impero romano d'occidente ai nostri giorni;

2) storia del diritto italiano, con particolare riferimento alle fonti ed al diritto pubblico, sino agli attuali ordinamenti.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

1) le materie delle prove scritte;

2) diritto costituzionale e organizzazione della pubblica amministrazione;

3) archivistica e vigente legislazione archivistica;

4) nozioni di contabilità di Stato;

5) lettura e versione orale di un brano latino;

6) una lingua straniera a scelta del candidato (conversazione e traduzione a vista di un brano dal francese o inglese o spagnolo o tedesco);

7) altra lingua straniera, tra quelle indicate precedentemente, a scelta del candidato (prova facoltativa).

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (quartiere Trastevere) alle ore 8 dei giorni 21 e 22 novembre 1975.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nella ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della amministrazione.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi devono far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale degli archivi di Stato - Via Agostino Depretis n. 45/A - 00100 Roma, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) *cittadino titolare dell'assegno di benemerenza*, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il candidato prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento, di cui al successivo n. 14), rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale *del lavoro e della massima occupazione;*

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, *oppure un certificato del sindaco del comune di residenza*, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dalla amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615, decreto ministeriale 1-04-OM del Ministero della difesa-esercito, ufficio organizzazione e metodi; per

gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860-Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizi aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione degli archivi di Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nel colloquio.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Direzione generale degli archivi di Stato - Via Agostino Depretis, 45/A - 00100 Roma, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita.

I candidati i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo, e contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dello art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione della laurea;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi sociali) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di un'amministrazione statale;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dal commissario di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), del ricordato art. 12.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 14.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per la ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 15.

I vincitori del concorso, nominati archivisti di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, saranno assegnati alle sedi stabilite con successiva ordinanza del Ministro.

Coloro che, senza giustificato motivo, non assumano servizio entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 16.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1975

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1975
Registro n. 2 Beni culturali, foglio n. 125

(5827)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario comunale capo vacante nella provincia di Ascoli Piceno.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 337 in data 4 luglio 1974 con il quale veniva indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il posto di veterinario comunale capo vacante nella città di Fermo;

Visti e riscontrati regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 5 del 10 agosto 1972, prorogata con legge 29 dicembre 1972 e modificata con legge regionale n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Rossi Giuseppe . . . . punti 187,084
2. Acciarri Costantino . . . . » 177,583

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Ascoli Piceno, addì 8 luglio 1975

Il veterinario provinciale: SIDOTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 269 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il posto di veterinario comunale capo vacante nella città di Fermo;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione del vincitore tenuto conto della graduatoria di merito;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Vista la legge della regione Marche n. 5 del 10 agosto 1972, e successive proroghe e modifiche;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Rossi è dichiarato vincitore del posto di veterinario comunale capo vacante della città di Fermo.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Ascoli Piceno, addì 8 luglio 1975

Il veterinario provinciale: SIDOTI

(6030)

OSPEDALE «S. LORENZO» DI CARMAGNOLA

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

In esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione 3 giugno 1975, n. 109, è indetto pubblico concorso per il conferimento di un posto di assistente di pediatria.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente, via Ospedale, 13, tel. 011-970401/2, Carmagnola (Torino).

(6194)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI RIVOLI

Concorso ad un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

Si avverte che è aperto pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia. Le domande dovranno pervenire all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona, ospedale degli Infermi, via Ospedale 45, 10098 Rivoli, telefono 9581582/3/4/5/6, entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno, termine perentorio, dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente, in Rivoli (Torino).

(6195)

OSPEDALE CIVILE DI PADOVA

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi a primario della divisione di radioterapia e medicina nucleare e primario della divisione di oncologia medica.

Si rende noto che l'ospedale civile di Padova ha deciso di riaprire i termini dei concorsi pubblici ai posti di primario della divisione di radioterapia e medicina nucleare e primario della divisione di oncologia medica.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6190)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751960)